

Edizione di martedì 20 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Concordato in continuità: come costruire un piano fattibile
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Anche il frontaliere svizzero può beneficiare del superbonus
di **Sergio Pellegrino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Acconto Irap 2020 non dovuto: nuovi chiarimenti dalle Entrate
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Riapre il bando Brevetti+
di **Debora Reverberi**

ACCERTAMENTO

Redditometro: accertamento valido anche se pieno di errori materiali
di **Gioacchino De Pasquale**

CASI OPERATIVI

Concordato in continuità: come costruire un piano fattibile

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'articolo 186 bis L.F. prevede che, nel caso di continuità aziendale, il piano contenga una analitica indicazione di costi e ricavi attesi. Quali sono i criteri per rendere tale previsione verosimile?

Una delle problematiche tipiche del concordato in continuità aziendale, disciplinato dall'articolo 186 bis L.F., è quella relativa alla costruzione del piano sottostante.

In questo particolare concordato, infatti, il piano deve essere in grado di dimostrare che, con la continuazione dell'attività, possono generarsi flussi di reddito tali da poter essere utilizzati per far fronte al fabbisogno finanziario del concordato.

Lo stesso articolo 186 bis, al comma 2 L.F., richiede espressamente che il piano contenga una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Anche il frontaliere svizzero può beneficiare del superbonus

di **Sergio Pellegrino**

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [risposta n. 486](#) ad un'istanza di interpello presentata da un frontaliere svizzero, rilasciata ieri dall'Agenzia delle Entrate, affronta il tema della possibilità di fruizione del **superbonus** da parte di un **soggetto che non produce redditi imponibili in Italia**.

L'istante è un **frontaliere svizzero**, residente in uno dei **Comuni italiani nella fascia entro i 20 km dal confine con la Svizzera**, che abita in una casa in **comproprietà con la moglie**, che fiscalmente è a suo carico.

In virtù di quanto stabilito negli **accordi fra Italia e Svizzera**, la **tassazione dei redditi di lavoro dipendente** avviene **esclusivamente** nel luogo di svolgimento dell'attività, ossia la **Svizzera**, e quindi il soggetto **non presenta la dichiarazione dei redditi in Italia**.

La questione che si pone è quindi **se possa fruire dell'agevolazione**, non avendo un reddito da "detassare".

Il documento di prassi ci consente di **ricapitolare** quelle che sono le regole da seguire per la definizione dell'**ambito soggettivo** nella disciplina del **superbonus**.

Limitandoci a concentrare la nostra attenzione sulle **persone fisiche**, la prima annotazione da fare è che queste sono destinatarie dell'agevolazione nel momento in cui **operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni** (imprenditori e professionisti possono fruire del **superbonus** soltanto limitatamente agli interventi sulle parti comuni nel caso in cui l'unità immobiliare posseduta o detenuta sia situata in un condominio).

La norma però non pone un **vincolo di residenza** per individuare i beneficiari dell'agevolazione: quindi questa può essere riconosciuta **non soltanto ai contribuenti residenti**, ma anche ai **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, che vadano a sostenere le spese dell'esecuzione degli interventi agevolati.

Va detto che, evidentemente, **se non vi è imposta lorda, la detrazione non può essere fruita**: quindi, ad esempio, i soggetti che producono redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva, come i forfettari, non possono fruire della detrazione poiché l'imposta lorda non è dovuta (ovvero è assorbita da altre detrazioni).

La circostanza che **non vi sia un'imposta lorda da "abbattere"** non è però necessariamente **preclusiva dell'agevolazione**, perché vi sono **modalità alternative di fruizione** della stessa rispetto alla detrazione.

Proprio per venire incontro (anche) ad esigenze di questo tipo, l'[articolo 121 del decreto rilancio](#) ha introdotto infatti la possibilità di beneficiare dell'agevolazione attraverso lo **sconto in fattura** ovvero attraverso la **cessione del credito**.

Non possono invece in nessun caso fruire del *superbonus* i **soggetti che non possiedono redditi imponibili**: ad essi è preclusa anche la possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

È il caso, ad esempio, di un **soggetto fiscalmente non residente** in Italia che effettui interventi su un immobile **detenuto in base ad un contratto di locazione o di comodato**.

Se è vero che il locatario e il comodatario hanno, in linea generale, la possibilità di agevolare gli interventi, in virtù del titolo che consente loro di detenere gli immobili, nel caso di specie **si vedrebbero precluso l'accesso al *superbonus* non possedendo redditi imponibili nel nostro paese**.

Diverso invece il discorso nel caso del **frontaliere svizzero che ha presentato l'istanza**.

Il soggetto questione è **proprietario della casa in Italia** sulla quale deve essere effettuato l'intervento e quindi è titolare del relativo **reddito fondiario**: non rileva, da questo punto di vista, il fatto che non vi sia un'imposta lorda per effetto della deduzione prevista per l'abitazione principale.

L'istante quindi potrà accedere al *superbonus* optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Acconto Irap 2020 non dovuto: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI NELL'AMBITO DELLA CRISI DI IMPRESA. GLI ADEMPIMENTI, LE PROCEDURE E GLI SCHEMI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A fronte delle disposizioni introdotte dall'[articolo 24 D.L. 34/2020](#), grazie alle quali è prevista **l'esclusione dal versamento del saldo Irap 2019** e del **primo acconto 2020** per le imprese con **un volume di ricavi e compensi non superiore a 250 milioni di euro**, numerosi sono stati i **dubbi** sollevati dagli operatori, nonostante i chiarimenti offerti con la [circolare 24/E/2020](#).

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare 27/E/2020**, pubblicata ieri, **19 ottobre**, è quindi tornata sul tema, concentrandosi, nello specifico, su due profili:

- il primo, attinente al **calcolo dell'Irap da versare a saldo** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'anno **2020**),
- il secondo, riguardante la **possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso l'eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto**.

Il calcolo dell'Irap 2020

Il primo quesito riguarda la **determinazione del saldo Irap dovuto per l'esercizio successivo** a quello in corso al 31.12.2019: pare infatti evidente che il calcolo è inevitabilmente connesso a quello dell'**acconto**, posto che l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto (seppur non dovuto) è comunque **escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020**.

L'importo del **primo acconto** potrebbe essere determinato in misura diversa, a seconda che il contribuente scelga di calcolarlo con il **metodo storico** o con quello **previsionale**.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, **indipendentemente dalla modalità di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto**, il **primo acconto "figurativo" non può mai eccedere il 40%** (ovvero il 50% per i soggetti Ilsa) **dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d'imposta 2020, sempreché quest'ultimo non sia superiore**

a quanto effettivamente da corrispondere.

Quindi, **operano due limiti** nella quantificazione del **primo acconto** “figurativo”:

- il primo limite consiste nell'individuazione dell'**importo massimo dovuto a titolo di primo acconto determinato con il metodo storico** (tale limite opera nel caso in cui l'imponibile Irap 2020 sia più alto di quello 2019),
- il **secondo limite coincide con il 40% (o il 50%, in caso di soggetti Isa) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per l'anno 2020** (questo secondo limite opera nel caso in cui l'imponibile Irap 2020 sia inferiore a quello del 2019).

Compensabilità del primo acconto

Alla luce di questo chiarimento, **non sorge nemmeno il problema della compensabilità** dell'eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto: **il primo acconto “figurativo”, infatti, stante quanto appena esposto, non potrà mai essere eccedente il 40% (o il 50%) del saldo dovuto.**

A tal proposito, la circolare richiama il **seguito esempio**.

Ipotizzando che un contribuente **non sia tenuto ad applicare gli Isa** e che utilizzi il **metodo “storico”**, se l'Irap:

- **dovuta per il periodo d'imposta 2019 è pari a 1.000 euro,**
- **effettivamente dovuta per il periodo d'imposta 2020 è pari a 200 euro,**
- **versata a titolo di secondo acconto per il periodo d'imposta 2020 risulta pari a 600 euro,**

in questo caso, **il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall'imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200).** Pertanto, la dichiarazione Irap 2021 evidenzierà un **credito pari a 480 euro** $[200 - (600 + 80)]$, **esclusivamente riconducibile al maggior versamento a titolo di secondo acconto.**

Altri chiarimenti

La circolare fornisce chiarimenti anche con riferimento all'ambito di applicazione dell'[articolo 20 D.L. 23/2020](#), in forza del quale le disposizioni concernenti le **sanzioni** e gli **interessi** per il caso di **omesso o di insufficiente versamento degli acconti** non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se **l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta** a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La disposizione, che trova applicazione soltanto per gli **acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**, richiama espressamente soltanto le imposte Irpef,

Ires e Irap, ragion per cui è stato chiesto di chiarire se tale previsione trovi applicazione anche in relazione **alle “addizionali” di dette imposte**.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la disposizione in esame, oltre a trovare applicazione ai fini del **versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari**, dell'**Ivie** e dell'**Ivafe**, si applica anche agli acconti relativi alle **addizionali** delle richiamate imposte **con scadenza 30 giugno 2020**.

La disposizione agevolativa **non trova quindi applicazione ai fini del versamento dell'addizionale regionale Irpef**, posto che, per quest'ultima, **non è previsto il versamento dell'acconto entro il 30 giugno**, ma solo del **saldo** (in unica soluzione o come prima rata) dell'imposta dovuta per l'anno 2019.

AGEVOLAZIONI

Riapre il bando Brevetti+

di **Debora Reverberi**



A partire dalle ore 12:00 del 21.10.2020 riapre lo sportello del **bando Brevetti+**, nuovamente **finanziato** dal decreto direttoriale Mise del 29.07.2020 **con una dotazione aggiuntiva di risorse pari a 25 milioni di euro.**

Come di consueto **le nuove domande di accesso** al bando Brevetti+ saranno ammesse secondo una **procedura a sportello gestita da Invitalia** che prevede la **valutazione in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei fondi.**

Dopo la verifica formale di sussistenza delle condizioni di accesso alla misura è prevista **una valutazione di merito**, che verte sulla **credibilità della strategia** di valorizzazione economica del brevetto, **sulla funzionalità e coerenza dei servizi specialistici, sulla coerenza tra caratteristiche dei fornitori prescelti e servizi specialistici, congruità del costo dei servizi specialistici.**

Il decreto direttoriale Mise che ha disposto il rifinanziamento della misura ha previsto anche la **ripresa delle fasi istruttorie** da parte di Invitalia delle **domande già presentate alla data del 31.01.2020, sospese per mancanza di copertura finanziaria.**

La misura, promossa dal Mise e gestita da Invitalia, è destinata a **sostenere la competitività delle Pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.**

L'agevolazione finanzia infatti la **valorizzazione economica, in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato, dei brevetti più attuali** e dei progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata, mediante il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto finalizzato all'acquisto di determinati servizi specialistici.**

Entità dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un **contributo in conto capitale**, nel rispetto del Regolamento *de minimis*, **non superiore all'80% dei costi ammissibili, entro un importo massimo di 140.000 euro.**

Il contributo è incrementato al **100% dei costi ammissibili nel caso di imprese costituite a seguito di operazione di spin-off universitari-accademici e per le iniziative con sede operativa** nelle seguenti regioni:

- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Puglia;
- Sicilia.

Soggetti beneficiari

I **soggetti beneficiari** del bando sono le **imprese** che soddisfano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- **micro, piccole e medie imprese indipendentemente dalla forma giuridica** (sono ammesse imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative), classificate avendo riguardo ai criteri dimensionali comunitari definiti nella **Raccomandazione 2003/361/CE** e recepiti dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005 e ss.mm.ii; sono comprese le **startup innovative**, alle quali è riservato il **15% delle risorse stanziare**;
- **sede legale e operativa in Italia**;
- iscritte nel Registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili;
- titolari o licenziatarie di un **brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01.01.2017**;
- titolari di una **domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01.01.2016 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo"**;
- titolari di una **domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01.01.2016**, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo" che **rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto**;
- in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l'acquisto di un brevetto o l'acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente al 01.01.2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la **titolarità**;
- imprese **neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di spin-off universitari-accademici** per le quali sussistano, al momento della presentazione della domanda, la partecipazione al capitale da parte dell'università o dell'ente di ricerca in

misura non inferiore al 10%, la titolarità di un **brevetto per invenzione industriale o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione** in licenza d'uso di brevetto per invenzione industriale, purché **concesso successivamente al 01.01.2017** e trasferito dall'università o ente di ricerca socio e l'Università o l'ente di ricerca sia ricompreso nell'elenco degli enti vigilati dal Miur.

Nelle FAQ pubblicate sul sito web ministeriale il Mise ha chiarito cosa si intenda per “**rapporto di ricerca con esito non negativo**” precisando che si tratta di rapporto che evidenzi **almeno una rivendicazione positiva** in relazione a **due dei seguenti tre requisiti**:

- **novità**
- **attività inventiva**
- **applicazione industriale.**

Soggetti esclusi

Sono escluse dall'agevolazione le seguenti imprese:

- **in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;**
- **aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;**
- **escluse dagli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'articolo 1 Regolamento CE 1407/2013.**

Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato **all'acquisto dei seguenti servizi specialistici da soggetti terzi rispetto all'impresa**, le cui spese siano **sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione** e i cui pagamenti siano regolati con strumenti tracciabili, **relativi a**:

- **Industrializzazione e ingegnerizzazione**, che comprende lo **studio di fattibilità, la progettazione produttiva, lo studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo**, la realizzazione del *firmware* per macchine a controllo numerico, la progettazione e realizzazione del *software* solo se relativo all'oggetto della domanda di brevetto, i test di produzione, la produzione pre-serie se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni, il rilascio delle certificazioni di prodotto o di processo;
- **Organizzazione e sviluppo**, che comprende servizi di *IT Governance*, studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali, servizi per la progettazione organizzativa, organizzazione dei processi produttivi, definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi;
- **Trasferimento tecnologico**, che comprende *proof of concept, due diligence,*

predisposizione di accordi di segretezza, predisposizione di accordi di concessione in licenza del brevetto, costi dei contratti di collaborazione tra Pmi e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati) e contributi all'acquisto del brevetto (solo per *spin-off* e *start up* innovative e con esclusione delle componenti variabili del costo del brevetto).

ACCERTAMENTO

Redditometro: accertamento valido anche se pieno di errori materiali

di **Gioacchino De Pasquale**

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 22693** depositata ieri, 19 ottobre, **accogliendo il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria** contro la sentenza della CTR Lombardia, **ha ritenuto legittimo l'accertamento notificato** ad un contribuente con **l'utilizzo del metodo sintetico (Redditometro) [ex articolo 38 D.P.R. 600/1973](#)**, anche se tale atto era pieno di errori materiali e generico. Ciò che rileva è la **valutazione sull'idoneità degli elementi forniti dal contribuente per superare gli indici applicati dall'Amministrazione Finanziaria**.

Si premette che il **redditometro è uno strumento di determinazione sintetica del reddito del contribuente**, disciplinata nell'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) (le cui attuazione è contenuta nel **D.M. 24.12.2012** e nel **D.M. 16.09.2015**), che consente all'Amministrazione finanziaria **una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo**.

L'attuale sistema può essere riassunto come segue:

- l'Ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle **spese di qualsiasi genere** sostenute nel periodo di imposta, salva la **prova**, fornita dal **contribuente**, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili;
- la determinazione sintetica può essere eseguita in virtù di **specifici "fatti indice"**, individuati con appositi decreti ministeri e differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'ambito territoriale di appartenenza;
- l'utilizzo della rettifica, che può basarsi su ogni spesa sostenuta dal contribuente nel periodo di imposta, postula che il reddito complessivo accertabile **si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato**;
- dal reddito determinato sinteticamente sono **deducibili** gli **oneri** di cui all'[articolo 10 Tuir](#).

Nel caso di specie, **l'accertamento notificato al contribuente era pieno di errori, segnalati dallo stesso contribuente e condivisi dall'Ufficio**. Tali circostanza hanno portato la CTR ad annullare l'accertamento, ritenendo che **tali errori rendessero inattendibile l'atto e, di conseguenza, nullo**.

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, **ha ritenuto non condivisibili i principi espressi dalla CTR**. È stato infatti evidenziato che ciò che rileva è la **controprova offerta dal contribuente rispetto ai parametri (indici di capacità contributiva) applicati dall'Amministrazione Finanziaria**. Tali prove devono essere idonee a superare gli indici applicati.

Considerato che **tali prove non sono state fornite** e che **gli errori presenti nell'atto di accertamento non sono tali da inficiarne la validità**, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria e ha rinviato il giudizio alla CTR affinché proceda ad una nuova valutazione sulla base dei principi indicati.